

ART. 1 DEFINIZIONI

ARERA: Autorità di regolazione per Energia, Reti ed Ambiente istituita con Legge n. 481/1995.

CAD: D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia elettrica oggetto del Contratto per usi domestici o terziari.

Cliente di piccole dimensioni: sono identificati, per il settore elettrico, con i clienti (domestici e non domestici) connessi alla rete in bassa tensione (BT) e, per il settore del gas naturale, con i clienti (domestici, condomini uso domestico e altri usi) titolari di punti con consumi annui inferiori a 200.000 Smc.

Cliente di grandi dimensioni: tutti i clienti gas naturale ed energia elettrica che non rientrano nella predetta categoria dei clienti di piccole dimensioni.

Clienti vulnerabili di gas naturale: sono definiti, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 115/2022, convertito in L.n. 142/2022 (c.d. "Decreto aiuti bis"), come i clienti civili che ricadono in almeno una delle seguenti classi: a) persone che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, co. 75, della L. n. 124/17; b) soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/92; c) soggetti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; d) soggetti le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; e) persone di età superiore ai 75 anni. A fare data dal 1° gennaio 2024, a seguito della cessazione del servizio di tutela gas, i clienti che soddisfano i requisiti per essere classificati come vulnerabili possono richiedere ai venditori del mercato libero l'applicazione delle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità regolate dall'ARERA (cd. servizio di tutela della vulnerabilità).

Codice Civile: testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 Marzo 1942 n. 2612.

Codice Condotta Commerciale: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28/06/2018, come modificato con Delibera 426/2020/R/COM del 27/10/2020 e ss.mm.ii..

Credit Rating: valutazione che esprime il parere di Broni Stradella Gas e Luce sull'affidabilità creditizia del Cliente basato sulle condizioni economico-finanziarie del Cliente, ricavate sulla base di report forniti da primarie società di informazione quali Cerved e/o Cribis, al momento della valutazione stessa. I valori che può assumere il Credit Rating variano da insufficiente, sufficiente a soddisfacente.

Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, come definito dal comma 1, punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo, approvato con D.lgs. n. 206 del 6 Settembre 2005. Punto di riconsegna (o PdR): punto della rete di distribuzione, in cui Broni Stradella Gas e Luce mette a disposizione il gas al Cliente.

PdR Servizio Pubblico: PdR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge attività di assistenza, così come definito alla lettera c) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PdR Altri Usi: PdR per usi diversi, così come definito alla lettera d) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PdR Uso Domestico: PdR nella titolarità di un cliente domestico, così come definito alla lettera a) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PdR Condominio Domestico: PdR relativo ad un condominio con uso domestico, così come definito alla lettera b) dell'articolo 2.3 del TIVG.

Punto di Prelievo (o POD): punto di prelievo in cui Broni Stradella Gas e Luce mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente.

Distributore Gas: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PdR del Cliente.

Distributore Elettrico: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il POD del Cliente.

Trasporto: il servizio di trasporto sulla rete nazionale di metanodotti, incluse le modalità di misura e di determinazione della qualità del gas, come regolato dal Codice di Rete predisposto dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. (di "Trasportatore"), con le eventuali future modifiche e/o integrazioni, come approvato dall'ARERA in ottemperanza alla normativa vigente e pubblicato dal Trasportatore nel suo sito internet: www.Snamretegas.it.

Contatore Gas: insieme delle apparecchiature poste presso il PdR del Cliente atte a misurare i volumi di gas naturale prelevato, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas.

Contatore Elettrico: insieme delle apparecchiature poste presso il POD del Cliente atte a misurare la quantità di energia elettrica prelevata, installato dal Distributore Elettrico. Impianto Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione che non comprende il contatore gas.

Contratto: l'insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF) di gas e/o energia elettrica, dell'Allegato Economico, del Modulo di Proposta di Contratto e degli ulteriori documenti allegati.

Firma Grafometrica: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e ss. del D.P.C.M. del 22/02/2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71) e del CAD.

Punto di Fornitura (o PdF): il PdR o il POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto - rispettivamente - la somministrazione di Gas o di Energia elettrica o di entrambi.

Fornitore: Broni Stradella Gas e Luce, sede legale Via Verdi, 18 - 27049 Stradella (PV), C.F. e P.IVA 01967760180, capitale sociale Euro 600.000, di seguito Broni Stradella Gas e Luce.

Parti: Broni Stradella Gas e Luce e Cliente.

Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il POD del cliente finale.

Uso Domestico: PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas.

Somministrazione: si intende la somministrazione di Gas naturale e/o di Energia elettrica da parte di Broni Stradella Gas e Luce al Cliente.

Gas: Gas naturale.

Voltura: variazione del Cliente finale titolare del Pdf senza disalimentazione del punto stesso.

Switch: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore ad Broni Stradella Gas e Luce per il Pdf / i Pdf oggetto del contratto.

Subentro: l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio di un nuovo Pdf o di un Pdf precedentemente disattivato.

Modulo Proposta Contratto: modulo contrattuale contenente la Proposta di Contratto, i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura, nonché le relative modalità di pagamento.

CGF: le presenti Condizioni Generali di Fornitura.

Condotta: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "condotte di trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "condotte per la distribuzione").

Cliente finale titolare di POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura;

Cliente finale titolare di POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'esercente la vendita.

CMOR: corrispettivo eventualmente addebitato al Cliente da Broni Stradella Gas e Luce in ragione di situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di Energia elettrica e Gas Naturale, ai sensi della Delibera 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, Allegato A "Testo Integrato del sistema indennitario a carico del Cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TISIND).

Clienti produttori di energia elettrica: si intendono i clienti finali all'interno del cui stabilimento sia dislocata una centrale di produzione elettrica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli autoproduttori come definiti dal D.Lgs. 79/99: Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica - inclusa la piccola generazione elettrica ovvero gli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la microgenerazione, vale a dire l'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kW.

Allegato Economico: documento che disciplina le condizioni economiche per la fornitura di gas e/o energia elettrica.

Delibera 302/2016/R/com del 09/06/2016: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura.

Delibera 487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A disciplina le modalità con le quali, mediante il SI, viene data esecuzione fisica ad un contratto di fornitura concluso tra una nuova controparte commerciale e il cliente finale titolare di un punto di prelievo attivo (switching elettrico).

Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018: è la deliberazione dell'ARERA che detta le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale (switching gas).

Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A definisce la "Bolletta 2.0" recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo reti urbane.

Delibera 63/2021/R/COM: è la deliberazione dell'ARERA che, agli Allegati A, B, D, E, detta le modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (c.d. "Bonus sociale per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale").

RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvata con la deliberazione ARERA 569/2019/R/gas del 27/12/2019.

TIC: Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla Delibera 616/2023/R/eel.

TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla Delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016.

TIF: Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016.

TIME: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, Allegato B alla Delibera 616/2023/R/eel del 27/12/2023.

TIMG: Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011.

TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/ com del 29/05/2015.

TIQC: Testo Integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, Allegato B alla Delibera ARERA 617/2023/Reel del 27/12/2023.

TIQD: Testo Integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, Allegato A alla Delibera ARERA 617/2023/ del 27/12/2023

TIQV: Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016.

TIRV: Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla Delibera ARERA 228/2017/R/com del 6/04/2017.

TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement), Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19 aprile 2019.



QR Code Informativa Privacy

TIS: Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (settlement), Allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009.

TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, Allegato A alla Delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27/12/2023.

TIV: Testo Integrato Vendita, Allegato A della Delibera ARERA 362/2023/R/eel del 3/10/2023, recante "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza".

TIVG: Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, Allegato A della Delibera ARERA 100/2023/R/com del 14/03/2023.

Qualità Commerciale: i livelli di qualità dei servizi di vendita di Gas naturale ed energia elettrica di Broni Stradella Gas e Luce allegati alla Scheda sintetica dell'offerta e pubblicati sul proprio sito secondo quanto previsto dal TIQV.

Sito internet: www.bronistradellagaseluce.it

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO; DURATA

2.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione da parte di Broni Stradella Gas e Luce di gas naturale e/o energia elettrica presso il PdF del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nel Modulo di Proposta di Contratto, regolata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, fatte salve le condizioni stabilite negli Allegati tecnici ed economici, che costituiscono, parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ai fini dell'esecuzione del Contratto e nell'interesse del Cliente stesso, Broni Stradella Gas e Luce stipulerà i contratti di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. I rapporti contrattuali di fornitura di gas naturale ed energia elettrica, benché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali, debbono considerarsi a tutti gli effetti come autonomi tra loro. Il gas e/o l'energia elettrica somministrati da Broni Stradella Gas e Luce saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/nei PdF indicato/i nel Modulo di Proposta Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti. In caso contrario, Broni Stradella Gas e Luce provvederà a richiedere all'Impresa di Distribuzione o di Trasporto di sospendere immediatamente la fornitura, salva la risoluzione del Contratto e il risarcimento del danno. Il Cliente si impegna a comunicare a Broni Stradella Gas e Luce ogni variazione relativa ai dati riportati nel Modulo di Proposta di Contratto e si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni inserite nel medesimo Contratto.

2.2 Il Contratto ha una durata indeterminata, salvo contrasto con norme imperative, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12.

2.3 In deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, e salvo quanto eventualmente previsto nell'Allegato Economico, per i clienti con consumi gas complessivamente superiori a 200.000 Smc e per i clienti con almeno un punto alimentato in MT o in tensione diversa dalla bassa tensione (BT), la durata del contratto è di 12 mesi decorrenti dalla data di esecuzione della fornitura, senza tacito rinnovo. Non è prevista la facoltà di recesso del Cliente.

ART. 3 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA: MANDATI DEL CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTO GAS EX ART. 19.2 TIMG.

3.1 Broni Stradella Gas e Luce provvederà a stipulare per il/i POD oggetto del presente Contratto e per conto del Cliente il Contratto di trasporto con il Distributore locale elettrico e il Contratto di dispacciamento con Terna. A tale fine il Cliente, con la sottoscrizione del Modulo di Proposta di Contratto, conferisce a Broni Stradella Gas e Luce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito e senza obbligo di rendiconto in deroga all'art. 1713 c.c. e si impegna a rilasciare tutta la documentazione necessaria nei tempi e nei modi richiesti. Il Cliente conferisce altresì a Broni Stradella Gas e Luce mandato con rappresentanza a sottoscrivere il "Contratto per il Servizio di Connessione alla rete elettrica", allegato al contratto di trasporto, per tutti i punti di prelievo oggetto del presente contratto. Il Cliente autorizza Broni Stradella Gas e Luce a conferire a propria volta i suddetti mandati ad un soggetto terzo abilitato ai sensi dell'art. 1717 c.c. ("Sostituto del mandatario").

3.2 Rimane inteso che, ai sensi dell'art. 1715 c.c., Broni Stradella Gas e Luce non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti di trasporto e dispacciamento.

3.3 L'erogazione del pubblico servizio di trasporto dell'energia elettrica, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dall'ARERA ai sensi del TIT e dalle disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione di cui al TIC.

3.4 I corrispettivi per il servizio di trasmissione, di misura e di distribuzione sono stabiliti periodicamente dall'ARERA e sono posti interamente a carico del Cliente. I corrispettivi per il servizio di dispacciamento, così come regolamentati dalla Delibera 111/06, e come riportati nelle condizioni particolari di fornitura di cui agli allegati economici e alla Proposta di Contratto, sono posti a carico del Cliente.

3.5 Broni Stradella Gas e Luce o il soggetto dalla stessa designato, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l'estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di fornitura, indette da TERNA o da altri Organi competenti relativamente al periodo di pertinenza della fornitura. In ogni caso, il Cliente qualora richiesto sarà tenuto a rilasciare a favore di Broni Stradella Gas e Luce o del soggetto dalla stessa designato ai sensi del predetto punto 3.1 apposito mandato gratuito in forma scritta per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate.

3.6 Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni di trasporto (reperibili anche sul sito www.bronistradellagaseluce.it e delle condizioni di dispacciamento (reperibili anche sul sito www.terna.it, come da schema di contratto allegato al Codice di Rete). Il Cliente

dichiara, inoltre, di avere noto in ogni sua parte il Contratto per il servizio di connessione per averne preso visione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni che, in forza del mandato ricevuto, Broni Stradella Gas e Luce richiederà per conto del Cliente al Distributore locale nell'ambito del servizio di connessione: i) la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, ii) la vultura e il subentro, iii) la variazione di potenza di un Punto di prelievo già attivo, iv) la verifica del corretto funzionamento del contatore. In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento a richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al Distributore competente, avvalendosi di Broni Stradella Gas e Luce per l'inoltro della richiesta. L'onere di tale verifica è a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all'accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.

3.7 Ogni contributo di spesa richiesto dal Distributore locale in forza del Contratto per il servizio di connessione sarà a carico del Cliente e verrà addebitato da Broni Stradella Gas e Luce nella prima fattura utile, unitamente al contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dovuto a Broni Stradella Gas e Luce per ciascuna prestazione nella misura indicata nel successivo articolo 6.

3.8 I servizi di trasporto, dispacciamento e connessione cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del presente Contratto.

3.9 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, qualora Broni Stradella Gas e Luce non sia anche utente dei servizi di trasporto e dispacciamento, l'efficacia del Contratto di fornitura rimarrà risolutivamente subordinata all'eventuale risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento con Broni Stradella Gas e Luce (controparte commerciale), per inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del TIMOE. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'All. B della deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, nell'ambito dei servizi di vendita di ultima istanza.

3.10 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora Broni Stradella Gas e Luce non sia anche utente del servizio di distribuzione, l'efficacia del contratto di fornitura rimarrà risolutivamente subordinata all'eventuale risoluzione del contratto tra l'utente del servizio di distribuzione con Broni Stradella Gas e Luce (controparte commerciale), per inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19.2 del TIMG. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'art. 27bis della delibera ARERA n.138/04; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

ART. 4 PROPOSTA DI CONTRATTO. ACCETTAZIONE. RIPENSAMENTO E RISOLUZIONE.

4.1 La proposta di contratto può essere formulata dal Cliente tramite:

- sottoscrizione del Modulo di Proposta Contratto cartaceo;
- sottoscrizione del Modulo elettronico disponibile su tablet; l'apposizione della firma grafometrica su tablet si intende "sottoscrizione" a tutti gli effetti del Contratto;
- Modulo Elettronico disponibile a portale sul sito www.bronistradellagaseluce.it la selezione dell'apposita funzione/tasto "INVIA PROPOSTA" si intende "sottoscrizione" ai fini del Contratto;
- per via telefonica: la formulazione telefonica della Proposta di Contratto si intende "sottoscrizione" ai fini del Contratto.

In caso di apposizione della firma grafometrica o formulazione telefonica, Broni Stradella Gas e Luce invia copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o, previo consenso in forma elettronica, all'indirizzo mail fornito dal Cliente. In caso di formulazione on-line, Broni Stradella Gas e Luce invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale all'indirizzo e-mail indicato dal Cliente. La proposta di contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 del Codice Civile ed è valida per i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione.

4.2 Diritto di ripensamento. Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro i quattordici giorni successivi alla data di perfezionamento del Contratto, mediante: Raccomandata A.R. all'indirizzo Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. - Direzione Amministrativa, Via Verdi, 18 - 27049 Stradella (PV), o a mezzo email all'indirizzo clienti@bsgaseluce.it o a mezzo PEC all'indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Ai fini del rispetto del suddetto termine si tiene conto della data di invio della comunicazione di ripensamento; in ogni caso, ai sensi del Codice del Consumo, rimane in capo al Cliente l'onere della prova di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento. Per l'esercizio di ripensamento il Cliente può utilizzare, ma non è obbligatorio, l'apposito Modulo di Ripensamento allegato alla Scheda sintetica dell'offerta e reperibile anche sul sito www.bronistradellagaseluce.it. Il predetto termine di 14 (quattordici) giorni per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ai Clienti.

4.3 Accettazione. In caso di accettazione della proposta di contratto da parte di Broni Stradella Gas e Luce quest'ultima ne darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente entro 45 giorni dalla ricezione della proposta. Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione scritta da parte di Broni Stradella Gas e Luce che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le forniture gas e/o energia elettrica. L'accettazione potrà legittimamente intervenire anche limitatamente ad una sola delle due forniture richieste. Per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali o attraverso forme di comunicazione a distanza (ad es. contratto telefonico, contratto on-line) si applicano le misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale di cui al TIRV, ferme le previsioni in materia di cui al Codice del Consumo per i Clienti domestici. Inizio somministrazione. Il Contratto ha esecuzione con l'inizio della/e somministrazione/e/i,



QR Code Informativa Privacy

secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e somministrazione/i sarà indicata da Broni Stradella Gas e Luce al Cliente nella comunicazione di accettazione della proposta di contratto e presa in carico della/e fornitura/e; la data di inizio della/e somministrazione/i verrà, altresì, indicata anche nella prima fattura utile emessa da Broni Stradella Gas e Luce e, in ogni caso, Broni Stradella Gas e Luce informerà il Cliente con comunicazione scritta dell'eventuale ritardo della fornitura rispetto alla data prevista e delle relative cause che l'hanno determinato. Nel caso di Voltura o Subentro il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite rispettivamente dall'Allegato A della Delibera ARERA 102/2016/R/com (GAS) e dall'Allegato della Delibera ARERA 398/2014/R/ eel (E.E.), come modificato con Delibera 135/2021/R/ eel (che introduce la possibilità per il Cliente di richiedere la voltura con contestuale cambio del fornitore di energia elettrica), e comunque secondo le tempistiche indicate nell'Allegato Economico. Le date di attivazione saranno indicate da Broni Stradella Gas e Luce al Cliente con apposita comunicazione in aderenza al TIQC e RQDG. Qualora il Contratto di fornitura venga concluso con un Cliente domestico fuori dei locali commerciali o a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento, salvo che il medesimo Cliente domestico presenti un'espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge qualora non sia stata avviata la fornitura. In tale ipotesi il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i costi eventualmente sostenuti per l'attivazione, la voltura, l'intervento di lettura, la disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e i costi riconosciuti al venditore per la prestazione commerciale in una quota fissa pari ad Euro 23,00 per ciascuna prestazione eseguita. In caso di richiesta di esecuzione anticipata del Contratto, il Cliente è informato che non potrà, invece, più esercitare il diritto di ripensamento una volta che la fornitura sia già stata avviata, rimanendo obbligato in tale ipotesi a corrispondere al Fornitore i corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto di fornitura.

Qualora a seguito della richiesta di esecuzione anticipata del contratto, il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dal venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano i servizi di ultima istanza energia elettrica o gas, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente.

Qualora il contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a Broni Stradella Gas e Luce, lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti, con comunicazione scritta da parte di Broni Stradella Gas e Luce al Cliente.

4.4 Recesso prima dell'esecuzione e Condizione risolutiva. In caso di switch per somministrazione di Energia elettrica e/o Gas, Broni Stradella Gas e Luce si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, con comunicazione scritta al Cliente qualora dalle informazioni messe a disposizione dal SII al momento della richiesta di switch (ai sensi per l'energia elettrica dell'allegato A alla delibera 258/2015/R/com e, per il gas, dell'allegato A della delibera ARG/GAS 99/11), risulti sussistere in relazione al/ai Pdf oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi: 1) il Pdf risulta chiuso a seguito di intervento di chiusura dello stesso per sospensione della fornitura per morosità; 2) il Pdf sia oggetto di richiesta di un indennizzo in corso; 3) il Pdf proviene dai servizi di ultima istanza; 4) il Pdf sia oggetto di un intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità ancora in corso oppure il Pdf lo sia stato almeno una volta negli ultimi dodici mesi precedenti la data di richiesta di Switch in corso; 5) il Pdf risulti non accessibile (limitatamente alla somministrazione di gas). Nel caso in cui Broni Stradella Gas e Luce eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch, non verrà data esecuzione al contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti e verrà meno l'efficacia del recesso del contratto con il precedente Fornitore. Il Cliente è, pertanto, informato che all'atto della richiesta di switching, ed ai fini dell'eventuale esercizio della relativa revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PdR e/o POD oggetto della medesima richiesta di switching: a) l'eventuale chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo/i POD e/o PdR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PdR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PdR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità o meno del PdR.

4.5 A prescindere dalle casistiche di cui all'elenco sopra riportato, Broni Stradella Gas e Luce si riserva la possibilità di non procedere alla attivazione della fornitura senza che da questo possa derivare alcun onere nei confronti di Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

5.1 Per quanto non previsto dal presente Contratto sono applicabili le leggi vigenti nonché le deliberazioni aventi carattere inderogabile emanate dall'ARERA ovvero da altri Enti e/o Autorità competenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le Deliberazioni dell'ARERA pubblicate sul sito www.arera.it (sezione "Atti e Provvedimenti") sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni. Il presente Contratto sarà modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche dell'ARERA obbligatorie e non derogabili.

5.2 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o

reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Delibera 167/2020/R/gas ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024"). Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. In caso di sinistro è sufficiente richiedere a Broni Stradella Gas e Luce o scaricare dal sito del Cig (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso all'indirizzo indicato nel modulo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE

6.1 Per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica i corrispettivi che il Cliente si obbliga a corrispondere ad Broni Stradella Gas e Luce sono indicati nell'"Allegato Economico", unitamente agli ulteriori corrispettivi previsti ai seguenti punti 6.2, 6.3 e 7.7. L'Allegato Economico prevale sulle presenti CGF, ove discordanti.

6.2 Per la somministrazione di energia elettrica, il prezzo indicato nell'Allegato economico si intende al lordo delle perdite di rete, dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento, distribuzione e oneri di sistema pari all'importo determinato dall'ARERA o da altro organismo competente per i clienti del mercato libero ed applicabili a ciascun tipo di punto di prelievo pubblicato sul sito della ARERA www.arera.it o di qualsiasi altro organismo competente (come nel caso di Terna S.p.A., al sito www.terna.it). Tutti i corrispettivi sono da ritenersi al netto delle imposte erariali ed addizionali nonché dell'IVA e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla fornitura. Tali oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed esposti in fattura in voce separata. Diritti fissi. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni di cui al TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore stesso un diritto fisso pari a € 20; a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate: attivazione, disattivazione della somministrazione, voltura, subentro e variazione di potenza di una somministrazione già attiva. Qualora risultasse superiore la variazione verrà specificata nel preventivo. I predetti importi verranno fatturati nella prima fattura utile successiva alle modifiche stesse. Nel caso di addebito a Broni Stradella Gas e Luce di oneri relativi all'applicazione del TSIND relativo al sistema indennitario (Cmor) e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Broni Stradella Gas e Luce avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile. Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto una qualsiasi componente dovesse subire delle variazioni e/o dovessero esserne introdotte di nuove, di esse si terrà conto ai fini della determinazione di quanto dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di dette variazioni sarà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione. Tutte le somme che Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. sia obbligata ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni ed atti adottati dall'ARERA, saranno posti a carico del Cliente.

6.3 Per la somministrazione di gas, nell'Allegato Economico sono indicate le condizioni economiche di somministrazione e le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi. A fronte di richieste da parte del Cliente di preventivi di spesa esclusivamente per interventi tecnici quali nuovi allacci alla rete distributiva, modifica impianti gas naturale in essere, attivazioni, disattivazioni PdR e voltore dati anagrafici del Cliente, la cui esecuzione è di competenza del Distributore, Broni Stradella Gas e Luce addebiterà un importo pari a: 30 € sul costo del prezzario del Distributore Gas; 60 euro totali per la richiesta di attivazioni e disattivazioni di PdR con calibro contatore fino al G6; 75 euro totali per la richiesta di attivazioni e disattivazioni di PdR con calibro contatore oltre al G6; Costi accertamenti documentali del distributore sulle prime attivazioni da aggiungere al costo di posa del contatore: 47 euro fino a 35 kw; 60 euro da 35 kw a 350 kw; 70 euro oltre 350 kw. In caso di accertamenti documentali del distributore con esito negativo verranno riaddebitati i relativi costi. Verrà addebitato altresì un costo pari a 55 euro per le richieste di voltura dei dati anagrafici del Cliente (comprensivo del costo addebitato dalla locale società di distribuzione). Servizio Polizza Caldaia. Broni Stradella Gas e Luce esclusivamente per i Clienti non domestici per cui sia espressamente previsto il servizio nel Modulo di Proposta di Contratto, si impegna ad erogare il servizio di "Indennizzo Sinistri Caldaie" nei termini e condizioni presenti sul sito www.bronistradellagaseluce.it. Broni Stradella Gas e Luce si riserva la possibilità di modificare i termini e le condizioni del servizio Indennizzo Sinistri Caldaie in ogni momento, unicamente mediante la pubblicazione sul sito, www.bronistradellagaseluce.it senza preavviso alcuno e senza darne comunicazione e/o avviso al Cliente. Nel caso di addebito a Broni Stradella Gas e Luce di oneri relativi all'applicazione del sistema indennitario (Cmor) e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, Broni Stradella Gas e Luce avrà diritto di riaddebitare tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile. Corrispettivi per i servizi di distribuzione, trasporto. Sono a carico del Cliente tutti i costi e gli oneri sostenuti da Broni Stradella Gas e Luce nei confronti del Distributore Gas in relazione ai servizi di distribuzione del gas e alle prestazioni di natura tecnica, incluse le eventuali spese amministrative e le spese previste dal Distributore Gas per l'attivazione/riattivazione della fornitura, ovvero per l'apertura del Contatore Gas.

I corrispettivi dovuti per il trasporto del gas nell'impianto di distribuzione sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche, come stabilito dalla Delibera 737/2022/R/gas del 29/12/2022. Sono altresì fatturati al Cliente, i corrispettivi stabiliti dall'ARERA con riferimento ai servizi di trasporto come definiti dalla Delibera n. 138/03 e alla componente a copertura degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale di cui al TIVG.

ART. 7 RILEVAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

7.1 Quantificazione dei consumi Gas. Il Distributore Gas è responsabile dell'attività di misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite rilevazione del Contatore Gas



QR Code Informativa Privacy

Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Unoenergy S.p.A.
Sede legale: Via Verdi, 18 - 27049 Stradella (PV) - P.IVA e N. Iscrizione Registro Imprese di Pavia 01967760180 - R.E.A Pavia 235022
Capitale Sociale € 600.000. i.v. - Sede operativa: Via Verdi, 18 - 27049 Stradella (PV) - Codice Destinatario: HOOIIIY

da parte del Distributore Gas e/o tramite autolettura (ove prevista) da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Broni Stradella Gas e Luce all'indirizzo di posta elettronica dedicato clienti@bsgaseluce.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00, al numero di fax valido a livello nazionale 0184464299, sull'area riservata ai clienti del sito www.bronistradellagaseluce.it sulla APP scaricabile da Play Store e App Store. L'esecuzione dei tentativi di rilevazione della lettura del Contatore Gas avviene secondo le periodicità minime stabilite dal TIVG: - almeno un tentativo di raccolta l'anno per i PdR con consumo fino a 500 Smc/anno; - almeno due tentativi di raccolta l'anno per i PdR con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; - almeno tre tentativi di raccolta l'anno per i PdR con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; - un tentativo di raccolta mensile per i PdR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno; - con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento. In caso di tentativo di raccolta non andato a buon fine il Distributore indica al Cliente, con apposita nota cartacea, la possibilità di effettuare l'autolettura secondo le modalità e tempistiche previste dal Fornitore. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura diretta del Contatore Gas. Broni Stradella Gas e Luce mette a disposizione del Cliente domestico e non domestico con consumi complessivamente fino a 200.000 Smc/anno il servizio di autolettura, indicando in ogni bolletta le modalità e la finestra temporale entro cui il medesimo Cliente può trasmettere il dato. Nel rispetto delle previsioni di cui al TIF, Broni Stradella Gas e Luce comunica al Cliente la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto nell'ipotesi in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza. L'autolettura validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Per i consumi di gas naturale effettuati nei periodi di somministrazione non coperti da letture rilevate dal Distributore gas o da autoletture, i consumi verranno stimati in relazione ai dati storici di consumo del Cliente e/o destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui il Cliente stesso dispone, nonché all'andamento climatico. Broni Stradella Gas e Luce nel momento in cui entrerà in possesso dei dati di lettura, emetterà fattura di conguaglio.

I consumi rilevati come sopra indicato, saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare le letture rilevate e le autoletture, (se previste), saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. L'attribuzione dei consumi di gas del Cliente avviene su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiedere l'eventuale rettifica della fattura che, in caso di fattura già pagata, verrà gestita secondo le modalità previste dal TIQV.

In caso di malfunzionamento del Contatore Gas, Broni Stradella Gas e Luce relativamente al periodo di malfunzionamento, fatturerà i consumi come ricostruiti dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla RQDG art. 56 e dalla Delibera 569/2019/R/gas.

La periodicità di fatturazione è la seguente: mensile per tutti i PdR, indipendentemente dal consumo annuale, con tipologia di prelievo diversa dal riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici risultino inferiori del 90% e ai consumi medi mensili (tale deroga non si applica ai Clienti il cui consumo sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno); bimestrale per i PdR, con tipologia di prelievo quale riscaldamento individuale, cottura ed acqua calda, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o salvo diversa previsione nelle condizioni particolari del Contratto contenute negli Allegati Economici e/o nella Proposta di Contratto e con esclusione, in ogni caso, dei Clienti domestici il cui consumo di gas naturale sia uguale o superiore a 5.000 Smc/anno per i quali l'emissione dei documenti di fatturazione avverrà con frequenza mensile in conformità alle previsioni del TIF.

7.2 Quantificazione dei consumi di energia elettrica. Il Distributore è responsabile dell'attività di misura dei consumi ed è tenuto ad effettuare:

- con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare ai livelli di performance di cui all'allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel e s.m.i. (il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura, con frequenza giornaliera, secondo tempistiche coerenti con i livelli attesi di performance definiti dalle Deliberazioni 87/2016/R/eel, s.m.i., 646/2016/R/eel e 306/2019/R/eel)
- con riferimento ai punti di misura trattati orari ai sensi del TIS il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare agli obblighi di messa a disposizione di cui all'articolo 23 del TIME (il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono);
- per i punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, la raccolta mensile delle misure includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base del quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore;
- per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, un tentativo di rilevazione dei dati misura: a) almeno una volta ogni 4 mesi, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base delle letture effettive trasmesse dal Distributore Elettrico locale e/o tramite autolettura (prevista per i Clienti domestici e non domestici alimentati in BT) da parte del Cliente con trasmissione della stessa a Broni Stradella Gas e Luce all'indirizzo di posta elettronica dedicato: clienti@bsgaseluce.it, al numero verde gratuito a livello nazionale 800.739.757, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 19,00, al numero di fax valido a livello nazionale 0184464299, sull'area riservata ai clienti del sito www.bronistradellagaseluce.it qualora detti dati non siano resi

disponibili dal Distributore Elettrico locale o dal cliente finale in tempo utile (5° giorno di ciascun mese successivo al mese oggetto di fatturazione), la fatturazione avviene in base ai consumi storici. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Nel rispetto delle previsioni di cui al TIF, Broni Stradella Gas e Luce comunica al Cliente la presa in carico dell'autolettura o il rifiuto nell'ipotesi in cui il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza. L'autolettura validata è equiparata ad una misura rilevata validata. Broni Stradella Gas e Luce provvederà alla fatturazione dei consumi di energia elettrica con la seguente periodicità: - bimestrale per i Clienti energia elettrica domestici e non domestici connessi in BT con potenza inferiore a 16,5 kW, salvo diversa indicazione da parte del Cliente o diversa previsione contenuta negli Allegati o Proposta di Contratto; - mensile per i Clienti energia elettrica non domestici connessi in BT con potenza superiore a 16,5 kW o per i Clienti per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero o connessi in MT.

7.3 Il Cliente sarà responsabile dell'eventuale manomissione del Contatore Gas e/o Elettrico; ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas e/o di energia elettrica non misurato darà facoltà a Broni Stradella Gas e Luce, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il Contratto con riferimento alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

7.4 Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore Gas e/o Elettrico la verifica del contatore Gas e/o Elettrico installato; le richieste del Cliente saranno inoltrate da Broni Stradella Gas e Luce al distributore competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della Parte che ne abbia fatto richiesta.

7.5 Prodotto Sicuro e Rata Costante. Laddove applicato, con la chiusura del rapporto contrattuale, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disdetta del Cliente; chiusura dell'utenza per morosità; risoluzione contrattuale da parte di Broni Stradella Gas e Luce ex art. 1456 c.c. etc.), Broni Stradella Gas e Luce procederà, in qualsiasi momento, alla fatturazione di conguaglio dei consumi al Cliente. Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni, sia in positivo che in negativo, del consumo annuo effettivo del Cliente in misura pari o superiore al 10% del consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nell'allegato economico, Broni Stradella Gas e Luce si riserva la facoltà di modificare l'importo Fisso mensile, sia in positivo che in negativo, indicato nell'Allegato Economico, mediante comunicazione scritta al Cliente via mail, posta, sms.

7.6 Formula Consumi Costanti Gas. Laddove applicata l'Opzione con la chiusura del rapporto contrattuale e/o con la revoca dell'opzione, per qualsiasi ragione avvenuta (ad es. disdetta del Cliente; chiusura dell'utenza per morosità; risoluzione contrattuale da parte di Broni Stradella Gas e Luce ex art. 1456 c.c. etc.), Broni Stradella Gas e Luce procederà, in qualsiasi momento, alla fatturazione a) di conguaglio dei consumi al Cliente e b) di addebito/accredito a consuntivo di tutte le componenti non fatturate e non incluse nella tariffa Rata Costante. Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare variazioni dei componenti della rata, sia in positivo che in negativo, quali ad esempio del consumo annuo effettivo del Cliente superiore o inferiore rispetto al consumo annuo presunto dichiarato dal Cliente nel Modulo di Proposta di Contratto, Broni Stradella Gas e Luce si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la rata costante mensile, sia in positivo che in negativo, mediante comunicazione scritta al Cliente. In caso di revoca da parte del Cliente dell'opzione Formula Consumi Costanti Gas o del Prodotto Sicuro e Rata Costante, Broni Stradella Gas e Luce applicherà alla fornitura in corso le tariffe previste nell'Allegato Economico.

7.7 La fattura elettronica dei consumi di gas naturale e/o di energia elettrica viene emessa tramite invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI). Copia della cd. "bolletta sintetica" allegata, redatta in conformità alla Delibera 501/2014/R/COM, All. A, è inviata al Cliente in formato digitale tramite e-mail o tramite SMS, laddove quest'ultimo servizio venga attivato, agli indirizzi o dettagli di recapito indicati a tale scopo dal Cliente nella Proposta di fornitura. Gli elementi di dettaglio della bolletta sintetica sono disponibili tramite accesso all'Area riservata del Cliente, previa registrazione, nonché su richiesta del medesimo Cliente da inoltrare a clienti@bsgaseluce.it. A seguito della richiesta del Cliente, gli elementi di dettaglio della bolletta sintetica saranno inviati da Broni Stradella Gas e Luce utilizzando il medesimo canale indicato dal Cliente per il ricevimento delle bollette. Il Cliente può indicare nella Proposta di fornitura o richiedere anche successivamente di ricevere la fattura in formato cartaceo. Ciascuna bolletta sintetica di periodo per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta. In caso di mancato rispetto del predetto termine Broni Stradella Gas e Luce riconosce al Cliente, in occasione della prima fattura utile, l'indennizzo automatico previsto dall'art. 16 del TIF. Sul sito internet <https://guidabolletta.bronistradella.it> è disponibile la guida alla bolletta di gas ed energia elettrica che spiega le voci fatturate e guida alla lettura della bolletta 2.0. È altresì disponibile allo stesso indirizzo in cui si potrà trovare il link al Glossario dell'ARERA. Nessun onere sarà addebitato al Cliente per l'invio delle fatture.

ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO PAGAMENTO

8.1 Pagamenti. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della stessa. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali e comunque utilizzando ogni altra modalità messa a disposizione da Broni Stradella Gas e Luce come riportate in bolletta. In caso di domiciliazione bancaria o postale, le fatture, al cui pagamento provvederà direttamente l'Azienda di credito mediante addebito in conto, saranno soltanto quelle per le quali sia pervenuta all'Azienda stessa la relativa richiesta di Broni Stradella Gas e Luce. Le fatture continueranno ad essere inviate da Broni Stradella Gas e Luce al Cliente e saranno contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su ciascuna fattura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il Cliente l'obbligo del pagamento



QR Code Informativa Privacy

to entro i termini indicati in fattura, onde evitare l'applicazione di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L'eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto dalla prima data utile. Il pagamento non potrà essere differito o ridotto per nessun motivo, salvo il rispetto di eventuali disposizioni normative obbligatorie al riguardo, neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebiti pagamenti, dovrà avvenire con espressa dicitura "non trasferibile". Ad ogni modo i predetti assegni verranno contabilizzati esclusivamente salvo buon fine. I pagamenti effettuati in difformità delle disposizioni succitate esimeranno Broni Stradella Gas e Luce da ogni responsabilità in ordine all'estinzione del proprio credito nei confronti del Cliente.

8.2 (Disposizioni specifiche per clienti gas con consumi complessivamente superiori e 200.000 Smc/anno o con almeno un punto alimentato in MT o tensione diversa dalla BT) Salvo diverse previsioni contenute nell'Allegato Economico, la fatturazione degli importi di cui all'Allegato Economico verrà effettuata mensilmente, nel mese successivo a quello di prelievo. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il 30° giorno successivo alla data di emissione della fattura. Modalità di pagamento: esclusivamente mediante SDD. Eventuali contestazioni in ordine all'importo fatturato potranno essere sollevate dal Cliente per iscritto nel termine di decadenza di 15 giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento.

8.3 Interessi di mora. Qualora un Cliente sia un Consumatore, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal presente contratto sarà applicato sulle somme scadute l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 punti percentuali. Qualora un Cliente non rientri nella categoria sopra indicata, in caso di ritardato pagamento sul termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal presente Contratto, sarà applicato sulle somme scadute l'interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal D.lgs. n. 231/02 in vigore alla data dell'inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l'incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal presente contratto saranno a carico del Cliente al quale verranno automaticamente addebitate. Inoltre Broni Stradella Gas e Luce eserciterà il diritto di addebitare, quale corrispettivo volto a rifondere i costi sostenuti dall'azienda relativamente alla gestione del recupero crediti svolta internamente, mediante struttura aziendale appositamente dedicata, attraverso solleciti telefonici, e-mail, sms e postali, i seguenti importi: a) fino al 5% del valore del credito insoluto nei confronti dei Clienti non domestici con almeno un POD alimentato in MT o tensione diversa dalla BT o con consumi gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno; b) fino a 15 euro nei confronti invece, di tutti gli altri clienti.

8.4 Azioni in caso di mancato o ritardato pagamento. Nel caso di mancato o parziale pagamento e decorsi 20 giorni (ovvero decorso 1 giorno nel caso di clienti di grandi dimensioni) dalla scadenza della fattura, Broni Stradella Gas e Luce potrà inviare al Cliente un preavviso di sospensione della fornitura a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, indicando il termine ultimo per il pagamento. Il Cliente al fine di interrompere le procedure previste rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE dovrà inviare a Broni Stradella Gas e Luce i documenti dai quali si evinca l'avvenuto pagamento al numero fax 0198489569 o all'indirizzo e-mail: crediti@bsgaseluce. it. Trascorso il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e perdurando lo stato di morosità relativa al/ai PdR / POD Broni Stradella Gas e Luce potrà richiedere al Distributore locale competente la sospensione della fornitura, una volta: (per i clienti di piccole dimensioni) i) decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, nel caso cui il contatore consenta la preliminare riduzione di potenza disponibile di un livello del 15% per un periodo di 15 giorni (solo clienti energia elettrica alimentati in BT); ii) decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, in tutti gli altri casi; (per i clienti di grandi dimensioni) iii) decorso il termine di 10 giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora. Broni Stradella Gas e Luce inoltre, provvederà altresì a ricorrere al sistema indennitario ai sensi dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 593/2017/R/ com e successive modifiche e integrazioni (Cmor, che consiste in un indennizzo applicato nella bolletta del nuovo venditore) in difetto di saldo del credito nelle tempistiche indicate. Fermo quanto sopra, l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere in ogni caso inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura. A seguito del pagamento da parte del Cliente degli importi insoluti e della relativa comunicazione a Broni Stradella Gas e Luce dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea Documentazione, Broni Stradella Gas e Luce chiederà al Distributore la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dalla RQDG per la fornitura di gas naturale e con le modalità e tempistiche previste dal TIQC per la fornitura di energia elettrica. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura/e insoluta/e Broni Stradella Gas e Luce avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al Distributore competente: i) la cessazione amministrativa per morosità del PdR; ii) la rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispiacimento. In tali casi il Cliente sarà tenuto a rimborsare ad Broni Stradella Gas e Luce le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento del maggiore danno subito dal Fornitore. Per i clienti di grandi dimensioni si applicano le previsioni di cui al successivo art. 9.3 delle presenti Condizioni Generali. Nel caso il Distributore non abbia potuto effettuare la predetta sospensione della fornitura (es. contatore non accessibile), Broni Stradella Gas e Luce potrà richiedere, se fattibile, l'intervento di interruzione della somministrazione, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso, il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Ove non sia stato possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura: - per il gas naturale, sarà diritto di Broni Stradella Gas e Luce risolvere il Contratto di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456

c.c. e richiedere al Distributore competente la cessazione amministrativa in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG; in tale caso Broni Stradella Gas e Luce sarà tenuta a trasmettere al Distributore Gas: copia delle fatture non pagate; copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; copia di risoluzione del contratto con il Cliente; copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; documento di sintesi attestante il credito insoluto;

- per l'energia elettrica, sarà diritto di Broni Stradella Gas e Luce risolvere il Contratto di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c. e comunicare al SII la risoluzione ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla Deliberazione 487/2015/R/eel. Il SII provvederà quindi all'attivazione dei servizi di ultima istanza ove non sia pervenuta una richiesta di switching.

In deroga a quanto sopra, Broni Stradella Gas e Luce può richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione di gas e/o energia elettrica al Distributore Gas e/o Distributore Elettrico, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas e/o Contatore Elettrico ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha accettato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente. Sono a carico del Cliente un contributo fisso per ciascuna operazione di disattivazione e di riattivazione a seguito di morosità, nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA, oltre all'addebito dei costi per la prestazione commerciale pari a 20 euro per i Clienti domestici e 124,58 euro per i Clienti non domestici. Rimangono inoltre a carico del Cliente tutti gli ulteriori eventuali costi addebitati dal distributore, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni subiti da Broni Stradella Gas e Luce.

Nel caso di morosità del Cliente che rientri nella categoria di "cliente finale non disalimentabile" ai sensi della normativa vigente verranno seguite, previa risoluzione da parte di Broni Stradella Gas e Luce del Contratto di fornitura con il Cliente ex art. 1456 c.c., le procedure previste dall'art. 24 del TIMOE in modo che il Cliente non venga disalimentato.

8.5 Broni Stradella Gas e Luce è tenuta a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi automatici: 30 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; 20 euro nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e Broni Stradella Gas e Luce o sia stata effettuata una riduzione di potenza, nonostante alternativamente: i) mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza. In tutti questi casi Broni Stradella Gas e Luce non richiederà al Cliente nessun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.

8.6 (Clienti allacciati alla Rete di Trasporto). In caso di protrarsi dell'inadempimento oltre la data di scadenza indicata nella fattura, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o Pec, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine indicato nel sollecito. In difetto di pagamento, Broni Stradella Gas e Luce potrà richiedere all'Impresa di Trasporto la chiusura del/dei PdR (discutara) senza dilazione né ulteriore avviso, salva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di agire per il recupero del credito nonché, in ogni caso, per il risarcimento del maggior danno subito. Tutti i costi delle eventuali operazioni di chiusura e riattivazione della fornitura saranno a carico del Cliente.

ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1 Oltre che in tutte le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle specifiche clausole previste dalle presenti CGF, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Broni Stradella Gas e Luce si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con una semplice dichiarazione, in caso di: a) irregolarità nel pagamento delle fatture: mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente, anche di una fattura, anche per un altro contratto di fornitura del Cliente con Broni Stradella Gas e Luce o con una società del Gruppo, intendendosi come mancato o ritardato pagamento il superamento del termine indicato in fattura quale data di scadenza; b) istanza di liquidazione, anche volontaria, concordato preventivo, anche in continuità aziendale - fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Cliente e attivazione o domanda per attuare una delle procedure previste dal Decreto legislativo del 12/01/2019 - N. 14 e s.m.i.; c) procedura di sequestro e/o pignoramento e/o altra procedura esecutiva a carico del Cliente; d) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o segnalazione in Centrale Rischi; e) assenza di copertura del Cliente da parte della compagnia di assicurazione o della banca f) segnalazione della compagnia di assicurazione o della banca del venir meno (anche parziale) della copertura assicurativa o bancaria relativa al credito commerciale precedentemente concessa; g) cessazione dell'attività imprenditoriale o professionale da parte del Cliente; h) Credit Rating del Cliente insufficiente; i) falsità delle dichiarazioni rilasciate dal Cliente nella documentazione contrattuale e nei relativi allegati; l) avvenuta sospensione per morosità di altro contratto di fornitura del Cliente con Broni Stradella Gas e Luce o con una società del Gruppo; m) eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cod. civ.

9.2 Nelle ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previste nel presente Contratto, comprese le predette ipotesi di cui al punto 9.1, la risoluzione opererà di diritto non appena Broni Stradella Gas e Luce manifesterà espressamente e per iscritto la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, salvo il diritto di Broni Stradella Gas e Luce al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell'esecuzione del contratto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Cliente.

9.3 (Disposizioni specifiche per clienti gas con consumi complessivamente superiori e 200.000 Smc/anno o con almeno un punto alimentato in MT o tensione diversa dalla BT) - Importi di risoluzione del Contratto.

Al termine del periodo di vigenza del Contratto, Broni Stradella Gas e Luce provvederà ad ef-



QR Code Informativa Privacy

fettuare il seguente conguaglio: qualora i mesi di fornitura eseguita risultino inferiori a quelli del periodo contrattuale riportato all'art. 2.3 delle presenti CGF, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad Broni Stradella Gas e Luce l'importo delle penali indicato in Allegato Economico, oltre ai costi di trasporto sostenuti nei mesi residui del periodo contrattuale, detratti quelli eventuali recuperati da Broni Stradella Gas e Luce, per effetto del trasferimento di capacità ad altri fornitori, come previsto dal Vigente Codice di Rete. Fermo quanto sopra, è fatto salvo il diritto di Broni Stradella Gas e Luce di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE, GARANZIE FIDEIUSSORIE E CESSIONE DEL CREDITO

10.1 Per la somministrazione di gas e/o di energia elettrica, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Broni Stradella Gas e Luce si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in qualsiasi momento, il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria calcolato in funzione del consumo annuo di gas naturale e/o di energia elettrica del Pdf, pari ad un massimo di 4 mesi di fornitura, ovvero secondo quanto previsto nell'Allegato Economico in caso di clienti non domestici con consumi superiori a 200.000 Smc/anno o con almeno un punto alimentato in MT o in tensione diversa dalla BT.

Broni Stradella Gas e Luce avrà altresì la facoltà di richiedere garanzie supplementari nella misura pari ad un massimo di ulteriori 4 mesi di fornitura al verificarsi di motivi commercialmente ragionevoli, tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- I. eventi che, nel ragionevole giudizio del Fornitore, incidano o possano incidere sulla situazione economico-patrimoniale e/o finanziaria o sull'andamento delle attività ordinarie del Cliente e che siano tali da pregiudicare in modo significativo la capacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni assunte;
- II. il sopravvenire di un'eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili (art.1467 c.c.);
- III. mutamenti delle condizioni di mercato e/o dei consumi del Cliente, tali da determinare un aumento del rischio finanziario per il Fornitore;
- IV. mutate condizioni in peius nel rating creditizio del Cliente e/o del proprio garante,
- V. apertura di una procedura concorsuale e/o conclusione di accordi di ristrutturazione del debito, avvio di una procedura esecutiva sui beni del Cliente, e in generale avvio di un'azione giudiziaria nei confronti del Cliente che possa avere un impatto significativo sul patrimonio di quest'ultimo.

In caso di escussione totale o parziale del deposito cauzionale versato dal Cliente questi sarà tenuto a reintegrarlo immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale, sarà facoltà di Broni Stradella Gas e Luce risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).

Al Cliente che non abbia pagato puntualmente alla scadenza due o più fatture, anche se non consecutive tra loro, nell'arco di 12 mesi, Broni Stradella Gas e Luce si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione della domiciliazione bancaria o postale e, in difetto, di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

10.2 Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata entro 10 (dieci) giorni solari da primario istituto di credito di gradimento di Broni Stradella Gas e Luce per tutta la durata della fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente si assume con la stipula del Contratto, e deve avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida solamente se costituita a prima richiesta assoluta di Broni Stradella Gas e Luce e dovrà prevedere l'espressa rinuncia della banca al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di quest'ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli artt. 1944 e 1957 cod. civ.. Qualora detto importo venga riscosso in tutto od in parte da Broni Stradella Gas e Luce il Cliente è tenuto a ricostituire entro 10 (dieci) giorni solari la fideiussione per l'intero ammontare. Il Cliente è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF. In caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione della fideiussione, sarà facoltà di Broni Stradella Gas e Luce risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) potranno essere effettuate e/o fatturate anche in corso di fornitura.

10.3 In caso di voltura, fermo il diritto di Broni Stradella Gas e Luce di non accettare la richiesta di voltura, Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente e, in caso lo ritenga necessario, di richiedere quanto previsto dagli artt. 10.1 e 10.2. Qualora il Cliente non rispetti le clausole 10.1 e 10.2 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati nel Modulo di Proposta di Contratto e di rimettere il Pdf sul mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ultima istanza, a seconda della competenza in funzione della tipologia di Cliente e fornitura.

10.4 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di Broni Stradella Gas e Luce nel caso di mancata prestazione o ricostituzione da parte del Cliente delle garanzie di cui sopra.

10.5 Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente, e in caso di cliente domestico con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla somministrazione di gas e/o di energia elettrica rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non ancora saldate e dei relativi interessi moratori, come previsto al precedente art. 8.

10.6 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 c.c., senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito, il Cliente avrà l'obbligo di effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall'obbligazione.

ART. 11 VARIAZIONI TITOLARITÀ FORNITURA

11.1 In caso di cessazione di attività o cessione ad altro soggetto/Società dell'utilizzo del/ dei Pdf, il Cliente è tenuto a darne comunicazione scritta ad Broni Stradella Gas e Luce almeno 30 (trenta) giorni prima della cessione e/o della cessazione dell'attività e/o della cessazione dell'utilizzo del Pdf, con Raccomandata A.R. all'indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. Via Verdi, 18 - 27049 Stradella (PV) o tramite PEC all'indirizzo bronistradellagaseluce@legalmail.it. Qualora il Cliente non provvedesse all'inoltro delle comunicazioni di cui sopra, quest'ultimo sarà ritenuto obbligato in solido al pagamento dei consumi che Broni Stradella Gas e Luce continuerà a fatturare.

ART. 12 DIRITTO RECESSO, CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE. PENALI PER MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI RECESSO

12.1 In conformità all'All. A alla Delibera 302/2016/R/com, come modificato con Delibera 783/2017/R/com del 28/06/2017 e s.m.i. e Allegato A2 alla deliberazione 23 novembre 2017, 783/2017/R/com, così come modificato ed integrato con la deliberazione 196/2019/R/com in caso di cambio Fornitore, è facoltà del Cliente gas domestico o non domestico con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e del Cliente elettrico domestico o non domestico con tutti i Pdf forniti in bassa tensione, recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto; il venditore entrante, munito di apposita procura rilasciata dal Cliente, dovrà esercitare il recesso con le modalità previste dalla regolazione vigente entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore. Per tutte le altre tipologie di Cliente nell'ipotesi in cui nell'Allegato Economico sia previsto il diritto di recesso del Cliente, in deroga all'art. 2.3 delle presenti CGF, lo stesso potrà recedere dal Contratto con una delle seguenti modalità: i) tramite il venditore entrante, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi e nel rispetto delle previsioni regolatori e vigenti, ii) oppure direttamente, con invio da parte del Cliente stesso a Broni Stradella Gas e Luce della comunicazione di recesso, a mezzo raccomandata A/R o PEC, nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Broni Stradella Gas e Luce in caso di recesso in assenza del rispetto delle tempistiche di cui al presente comma, applicherà l'art. 9.3 delle presenti Condizioni Generali oppure, ove diversamente stabilito, le penali previste nell'Allegato Economico. In caso di recesso per cessazione della somministrazione di gas e/o energia elettrica, il Cliente dovrà inviare la comunicazione di recesso, mediante comunicazione scritta e con modalità da permettere la verifica dell'effettiva ricezione al seguente indirizzo: Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. Via Verdi, 18 - 27049 Stradella (PV) oppure all'indirizzo mail clienti@bsgaseluce.it. Il preavviso, che dovrà essere pari ad almeno un mese per i Clienti di piccole dimensioni di cui all'Allegato A2 Delibera ARERA 783/2017/R/ com, decorre dalla data in cui Broni Stradella Gas e Luce riceve la comunicazione di recesso. Il recesso, per i Clienti domestici avrà efficacia quindi entro e non oltre un mese dalla ricezione, la data di cessazione della fornitura corrisponderà con quella in cui il Distributore Gas e/o il Distributore Elettrico ne darà notizia ad Broni Stradella Gas e Luce. Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7, co. 5, D.lgs. n. 210/2021, Broni Stradella Gas e Luce si riserva la facoltà di prevedere nell'Allegato Economico per la fornitura di energia elettrica un onere per il recesso anticipato dal Contratto a carico dei Clienti domestici o non domestici costituiti da imprese che occupano meno di 50 dipendenti, a tempo determinato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro). Il Cliente è obbligato a rendere possibile al Distributore la rilevazione dei consumi, qualora ciò non sia possibile per fatto imputabile al Cliente e/o non sia possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione sempre per fatti imputabili al Cliente, il Cliente stesso rimarrà in ogni caso responsabile dei consumi addebitati da Broni Stradella Gas e Luce in fattura e di quant'altro dovuto (es. eventuali corrispettivi richiesti ad Broni Stradella Gas e Luce dal Distributore).

12.2 Con riferimento ai Clienti gas domestici o non domestici con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno, e ai Clienti elettrici domestici o non domestici con tutti i Pdf forniti in bassa tensione, Broni Stradella Gas e Luce ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza alcun onere con un preavviso di 6 mesi, il preavviso decorre dalla data in cui il cliente riceve la comunicazione di Broni Stradella Gas e Luce. Con riferimento a tutte le altre tipologie di Clienti, Broni Stradella Gas e Luce ha diritto di recedere in qualsiasi momento e senza alcun onere, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari; tale termine è ridotto a 20 (venti) giorni solari nell'ipotesi in cui si verifichi una diminuzione della quantità di materia prima approvvigionata dalla controparte commerciale. In quest'ultimo caso, in alternativa al diritto di recesso, Broni Stradella Gas e Luce potrà a proprio insindacabile giudizio, ridurre la fornitura al Cliente in misura proporzionata alla riduzione operata dalla controparte commerciale. Il preavviso decorre dalla data di invio della comunicazione. L'esercizio da parte di Broni Stradella Gas e Luce del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei contratti di cui al precedente articolo 3 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. In conformità a quanto previsto nelle Delibere dell'ARERA 398/2014/R/ eel e 102/2016/R/com e s.m.i., in caso di rifiuto di voltura sul Pdf, Broni Stradella Gas e Luce potrà recedere dal Contratto in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

ART. 13 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

13.1 Broni Stradella Gas e Luce si riserva il diritto di variare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali di fornitura, incluse quelle economiche, quali a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le periodicità di fatturazione etc. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Broni Stradella Gas e Luce per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano



QR Code Informativa Privacy

o comportino una data di applicazione anticipata, le eventuali variazioni unilaterali saranno comunicate in forma scritta e/o "su supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente finale, a ciascun Cliente interessato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13.1 e ss. del Codice di Condotta Commerciale e, in particolare, con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle stesse, o, in caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto e determinati dal venditore il termine di preavviso deve essere non inferiore ad un mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni. In caso di dissenso, rispetto alla variazione contrattuale proposta, il Cliente ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A.R., secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

13.2 Qualora il contratto preveda nell'arco di 12 mesi evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino o un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore, o lo scadere o la riduzione di sconti, o il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile oppure il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, Broni Stradella Gas e Luce ne darà comunicazione scritta al Cliente, conformemente a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, art. 13.5 e ss., in particolare rispettando un preavviso di almeno 2 mesi rispetto al termine dei suddetti 12 mesi.

13.3 Qualora, alla scadenza delle condizioni economiche valide per un periodo temporale predefinito, il contratto preveda, in aggiunta all'eventuale rinnovo tacito delle stesse condizioni economiche, la facoltà del fornitore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito nuove e differenti condizioni economiche, Broni Stradella Gas e Luce darà comunicazione in forma scritta al Cliente delle nuove e differenti condizioni economiche, con un preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla relativa decorrenza. Il predetto termine si considera decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente stesso. Fatta salva la prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte di Broni Stradella Gas e Luce. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, la comunicazione indicherà le modalità ed i termini per l'eventuale recesso del Cliente qualora non intenda accettare il rinnovo alle nuove condizioni economiche.

13.4 In deroga a quanto previsto al precedente art. 13.1, per i Clienti gas con consumi complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno e per i Clienti energia elettrica con almeno un Punto di prelievo alimentato in MT o in tensione diversa dalla bassa tensione, Broni Stradella Gas e Luce si riserva di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con un preavviso di 30 (trenta) giorni e anche con comunicazione in fattura.

ART. 14 FORZA MAGGIORE. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE PER CAUSE NON IMPUTABILI A BRONI STRADELLA GAS E LUCE. RINEGOZIAZIONE

14.1 Per "Forza Maggiore", ai sensi del presente Contratto, si intende esclusivamente ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che e la in voca, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte di Broni Stradella Gas e Luce o il prelievo da parte del Cliente fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. Tenuto conto di quanto stabilito dal Trasportatore nel Vigente Codice di Rete relativamente all'addebito del corrispettivo di capacità, le Parti convengono espressamente che gli importi di conguaglio di cui al precedente art. 9.3 verranno applicati anche in presenza di causa di Forza Maggiore del Cliente, tranne nei casi in cui il Trasportatore non addebiterà a Broni Stradella Gas e Luce i corrispettivi di capacità.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

1. eventi naturali, leggi ed atti del Governo od altre autorità pubbliche dotate di potere di imperio o di loro rappresentanti (siano essi legalmente validi o no), disordini civili o militari; modifiche della vigente normativa in materia di vettori e/od qualità dei combustibili;
2. sabotaggio, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, epidemie, quarantene;
3. frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, mareggiate, inondazioni, dilavamenti;
4. conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda di ciascuna delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto;
5. condizioni meteo marine eccezionali, sconvolgimento dei mercati energetici;
6. eventi pandemici (inclusa la pandemia da Covid-19) e le eventuali misure di contenimento adottate.

In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione alla controparte tempestivamente, e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite della controparte. L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non sarà mai considerata Forza Maggiore.

14.2 Eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione, potenziamento svolte dal Trasportatore, o conseguenti a lavori programmati sulle condotte di distribuzione da parte del Distributore Gas non comporteranno obblighi di risarcimento del danno a carico di Broni Stradella Gas e Luce né saranno motivo di risoluzione del Contratto. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'ARERA che ne controlla il rispetto da parte del/dei Distributore/i (TUDG periodo regolazione 2020-2025). Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas per causa di forza maggiore; in ogni caso tali riduzioni o sospensioni non potranno

costituire motivo per il Cliente di risoluzione anticipata del Contratto. Fermo quanto sopra, Broni Stradella Gas e Luce nei casi di operazioni da parte del Trasportatore, riconoscerà al Cliente gli eventuali importi ricevuti dal medesimo Trasportatore in relazione al servizio alternativo per la fornitura di gas da terzi organizzato dal Cliente, a condizione che il Cliente faccia pervenire a Broni Stradella Gas e Luce la relativa richiesta e documentazione entro 90 giorni dall'operazione; in tal caso spetta al Cliente la decisione, sotto la sua responsabilità, di avvalersi o meno di tale servizio alternativo, provvedendo comunque, in caso positivo, ad organizzarlo direttamente e a proprie spese.

La trasmissione e il spacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna SpA, mentre la distribuzione sino al PdF del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico, Broni Stradella Gas e Luce non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica al PdF, salvo che dipendano da fatti imputabili ad Broni Stradella Gas e Luce. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Terna SpA e/o Distributore Elettrico (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del POD del Cliente alla rete elettrica). Broni Stradella Gas e Luce si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, Broni Stradella Gas e Luce non è responsabile per sospensioni e/o interruzioni della somministrazione causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas a livello nazionale e/o locale, anche per inadempienza verso il Cliente da parte di Terna SpA, del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempimento non sia imputabile a precedenti inadempimenti di Broni Stradella Gas e Luce.

14.3 Nel caso di una variazione sostanziale delle condizioni economiche e/o giuridiche del presente Contratto dovuta ad un evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabile a Broni Stradella Gas e Luce, né prevedibile all'atto della stipula, che sia tale da rendere eccessivamente oneroso per Broni Stradella Gas e Luce l'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto, Broni Stradella Gas e Luce ha facoltà di richiedere la negoziazione di nuove condizioni contrattuali che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze di tale evento; nel caso di mancato accordo trascorsi 10 giorni dall'avvio della negoziazione, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di 5 giorni, da inviarsi entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di chiusura della negoziazione, con esclusione di qualsiasi indennizzo in favore del Cliente.

ART. 15 IMPOSTE

15.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che Broni Stradella Gas e Luce è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la somministrazione di gas naturale prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, di esenzione o di esclusione. Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, esente o escluso, deve fare specifica richiesta ad Broni Stradella Gas e Luce. Pertanto l'applicazione di un trattamento fiscale agevolato e/o in esenzione e/o esclusione (rispetto a quello previsto, in materia di imposte erariali di consumo e di imposte regionali sul gas, con riferimento agli "usi civili" e/o rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria), verrà effettuata da Broni Stradella Gas e Luce sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, riportante tutti gli elementi necessari per l'applicazione del regime fiscale richiesto. Qualora le dichiarazioni risultino incomplete, e/o carenti dei dati o documenti necessari, la richiesta al trattamento fiscale agevolato, esente o escluso, sarà respinta e dovrà essere ripresentata dal Cliente con le integrazioni richieste da Broni Stradella Gas e Luce, con conseguente posticipazione dei termini di decorrenza dell'applicazione del beneficio fiscale. In assenza di produzione dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo e le imposte regionali previste per gli "usi civili", nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria.

15.2 Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, dall'indicazione della categoria di immobile riportata dal Cliente sulla modulistica contrattuale sottoscritta. In caso di assenza di tale indicazione, l'immobile del Cliente verrà sottoposto al regime di maggior imposizione fiscale vigente. La normativa fiscale riguardante la somministrazione di energia elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente. Il Cliente Condominio o titolare di un PdF per "altri usi" o per "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite dal TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare ad Broni Stradella Gas e Luce entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. Broni Stradella Gas e Luce procederà, in caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata a usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della fornitura, Broni Stradella Gas e Luce si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge.

15.3 Sarà cura del Cliente fornire immediatamente a Broni Stradella Gas e Luce l'aggiorna-



QR Code Informativa Privacy

mento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego del gas e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, etc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva Broni Stradella Gas e Luce da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Broni Stradella Gas e Luce fosse tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da Broni Stradella Gas e Luce al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Broni Stradella Gas e Luce ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Broni Stradella Gas e Luce avrà ottenuto il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.

15.4 Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, dichiara di aver ricevuto il modello predisposto per la comunicazione dei dati catastali e la nota informativa per la compilazione del modello stesso, e si impegna a trasmettere tempestivamente il modello debitamente compilato e sottoscritto alla sede legale di Broni Stradella Gas e Luce. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

15.5 I Clienti "Produttori di Energia Elettrica" si impegnano a compilare e ad inviare ad Broni Stradella Gas e Luce entro dieci giorni dall'attivazione della fornitura, o dell'attivazione della produzione di energia elettrica, l'allegato "Format Produttori Previsione Oraria" completo in ogni sua parte e contenente la previsione oraria di prelievo di energia elettrica del punto di prelievo per il periodo di fornitura contrattualizzato.

ART. 16 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

16.1 Broni Stradella Gas e Luce comunica sul proprio sito internet <https://www.bronistradellagaseluce.it/> i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Sul sito, presso i propri Sportelli commerciali e nella documentazione contrattuale rilasciata al cliente rende altresì disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a Broni Stradella Gas e Luce un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas, elettrico o entrambi) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data. I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet suindicato, nonché ai seguenti recapiti: via posta - Broni Stradella Gas e Luce S.r.l. Direzione Generale - Gestione Reclami Via Verdi, 18 - 27049 Stradella (PV); via email: clienti@bsgaseluce.it

16.2 Se dopo aver inviato il Reclamo, il Cliente ritenesse la risposta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO, ovvero dinanzi ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, con esclusione delle controversie a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; b) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; c) promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo; d) oggetto delle procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla Deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori. L'elenco aggiornato a cura dell'ARERA degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è accessibile dal sito di Broni Stradella Gas e Luce mediante apposito link o accedendo direttamente al sito web dell'ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. Il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari. Per accedere al Servizio di conciliazione dell'Autorità è necessario procedere con la registrazione all'apposito sistema telematico e compilare l'apposito Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione. Il Cliente finale domestico può presentare il modulo di cui sopra anche tramite posta (Servizio Conciliazione c/o Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo Delmonte, 45 cap: 00197 Roma) o fax (0680112087) al Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. Il modulo ed i dettagli relativi alla procedura obbligatoria di conciliazione possono essere reperiti accedendo al seguente link <http://www.autorita.energia.it/it/schede/C/faq-servconc.htm>.

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Al contratto si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il Contratto, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque

originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 18 CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DI BRONI STRADELLA GAS E LUCE

18.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di Broni Stradella Gas e Luce della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Broni Stradella Gas e Luce per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Broni Stradella Gas e Luce dopo richiesta scritta.

ART. 19 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI INTERNI

19.1 Il Cliente si impegna a mantenere l'Impianto Interno in stato di sicuro funzionamento, nel rispetto della legislazione vigente. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'Impianto Interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Contatore Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas stesso e/o del Distributore Elettrico e dovrà permettere a quest'ultimo l'accesso al proprio impianto. È responsabilità del Cliente provvedere alla cura e protezione del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico; pertanto il Cliente risponde di eventuali danni arrecati al Contatore Gas e/o al Contatore Elettrico derivanti da incuria o intemperie.

ART. 20 RILASCIO DEI PERMESSI E DELLE CONCESSIONI PER IL GAS NATURALE

20.1 L'accettazione della Proposta di Contratto da parte di Broni Stradella Gas e Luce è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PdF del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le autorizzazioni di sua pertinenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di Broni Stradella Gas e Luce per il ritardo o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle condotte di distribuzione nel corso della vigenza del Contratto, questo si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, senza che possa essere posto a carico di Broni Stradella Gas e Luce alcun onere.

ART. 21 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PRIVACY

21.1 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del "Modello 231 Parte Generale", che include anche il Codice Etico Broni Stradella Gas e Luce elaborato da Broni Stradella Gas e Luce in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

A tale riferimento, il documento sopra citato è disponibile sul sito internet www.bronistradellagaseluce.it e, il Cliente in ogni momento, avrà inoltre la facoltà di richiedere ad Broni Stradella Gas e Luce la consegna della copia cartacea, salvo il diritto di Broni Stradella Gas e Luce di richiedere il rimborso spese. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle previsioni della normativa nazionale e europea, in aderenza al dettato del Regolamento Europeo n.2016/679. Il testo dell'informativa aggiornata è consultabile mediante il QRCode riportato in calce alla Proposta di Contratto e sul sito internet <https://www.bronistradellagaseluce.it/privacy/>.

INFORMATIVA BONUS SOCIALE GAS E BONUS SOCIALE ELETTRICO

Il Cliente domestico che appartenga ad un nucleo familiare in condizione di disagio economico può accedere automaticamente ai regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale e energia elettrica introdotti dal Governo e resi operativi dall'ARERA attraverso la Delibera 63/2021/R/COM, All. A e B (bonus sociale) e s.m.i., presentando ogni anno la dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE (www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-deu-e-richiedere-l-isee). Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica per le famiglie presso cui vi sia un malato grave che deve fare uso di macchine elettromedicali per il mantenimento in vita (Delibera 63/2021/R/COM, All. D) può essere richiesto al proprio Comune di residenza presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte (i moduli sono reperibili presso i Comuni, sul sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it/it/bonus_sociale.html o sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it).

Per ulteriori informazioni su chi ha diritto ai bonus e su come accedere è possibile consultare i siti sopra menzionati oppure chiamare il Numero Verde 800.166.654 dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente presso l'Acquirente Unico S.p.A.



QR Code Informativa Privacy